Studio AMATO

PILLOLE 2017 01

BILANCI 2017

001/2017
Aprile

STUDIO AMATO – *guide operative interne*
Consulenze Contenzioso e Revisioni contabili
00132 – Colle Prenestino – Via Pagani n. 107 – 0622424203(r.a.)
www.studioamatoroma.it e-mail: studiaoamatoroma@virgilio.it

01. Il Decreto Legislativo 139/15 e la Riforma contabile

IL D.LGS. 139/15

Il D.Lgs. 139/15 recependo la Dir. 2013/34 introduce nel nostro ordinamento numerose novità relative alla predisposizione dei bilanci di esercizio e dei bilanci consolidati.
Vediamo appresso in rapida sintesi queste novità
Per quanto riguarda la decorrenza, l'art. 12. del Decreto stabilisce che le disposizioni **entrano in vigore dal 1° gennaio 2016** e si applicano ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire da quella data.

In vigore dal **1° gennaio 2016**

Le nuove disposizioni si applicano alle società per azioni, alle società in accomandita per azioni, alle società a responsabilità limitata, alle società in nome collettivo e alle società in accomandita semplice qualora i soci siano società di capitali. Sono escluse le imprese senza fini di lucro e le imprese regolamentate da altre normative specifiche al settore di loro appartenenza.

A chi si applicano

Tra le novità, sono modificati i prospetti dello stato patrimoniale e del conto economico (del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato) ed è obbligatorio il rendiconto finanziario come schema primario del bilancio.
Le novità riguardano anche i principi generali di redazione del bilancio, la rilevazione iniziale di alcune poste, i metodi di valutazione e informazioni da descrivere nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione.

Principali novità

Gli impatti contabili avranno ripercussione per i soggetti che adottano i principi contabili italiani nella redazione del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato, anche se sarà l'Organismo Italiano di Contabilità ("OIC") che dovrà aggiornare i suddetti principi, ispirandosi alla migliore prassi operativa per la redazione dei bilanci secondo le nuove disposizioni del codice civile e del DLgs 127/91.

02. Transizione alle nuove norme

TRANSIZIONE ALLE NUOVE NORME

Gli effetti sono da attribuire alle differenze tra i valori determinati secondo le nuove disposizioni e quelli determinati secondo le norme e i principi contabili precedenti.

Gli impatti di apertura ovvero dalla differenza tra il patrimonio netto rappresentato nel bilancio 2015 e quello all'inizio dell'esercizio, deriveranno per esempio:

Impatti da differenza di patrimonio netto tra vecchio e nuovo esercizio

- dalla iscrizione iniziale nell'attivo (immobilizzazioni finanziarie, attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni) o nel passivo (fondi per rischi ed oneri) del fair value dei derivati;
- dalla contabilizzazione delle operazioni di copertura del rischio di variazione dei flussi finanziari o del rischio di variazione dei fair value;
- dalla cancellazione dei costi di ricerca applicata;
- dall'eventuale eliminazione dei costi di pubblicità capitalizzati qualora non assimilabili a costi di impianto e ampliamento;
- dagli effetti causati dall'eliminazione del criterio di valutazione costante delle attrezzature industriali e commerciali e dei pezzi di ricambio;
- dalla riclassifica delle azioni proprie nella riserva negativa del patrimonio netto;
- dalla eventuale ri-misurazione in base al costo ammortizzato dei titoli immobilizzati, dei crediti e dei debiti qualora la società decidesse di non applicare la deroga consentita al modello dell'amortized cost;
- dalla ri-misurazione dell'avviamento, qualora la società decidesse di allineare il piano di ammortamento alle nuove norme e non utilizzare la deroga consentita dalle legge.

Gli impatti che si produrranno a partire dal 2016 riguarderanno:

Impatti a partire dal 2016

- gli effetti della valutazione a fair value dei derivati con contropartita il conto economico qualora si tratti di derivati speculativi oppure, se di copertura, non efficaci;
- l'applicazione del costo ammortizzato per i per titoli immobilizzati comprati dopo la data di entrata in vigore del decreto e per i debiti e crediti sorti sempre dopo tale data;
- gli effetti derivanti dall'eliminazione della classe E) del conto economico riferita ai componenti straordinari che saranno classificati per natura;
- la separazione dal contratto originario e la valutazione al fair value dei derivati incorporati (c.d. "embedded" o impliciti).

NON SOLO EFFETTI CONTABILI

Non solo effetti contabili

Le innovazioni non riguarderanno solo la contabilità e la presentazione del bilancio ma gli effetti coinvolgeranno anche i sistemi informativi e saranno richieste delle nuove competenze agli operatori.
Senza dimenticare che il bilancio del 2016 richiederà di adattare i dati comparativi dell'esercizio precedente e alcune considerazioni sono necessarie già dall'anno in corso.
Anche se la non retroattività delle norme è un principio generale dell'ordinamento italiano e, dunque, tutte le nuove disposizioni entrano in vigore a partire dal 1° gennaio 2016, questo decreto impatta i dati di apertura del nuovo esercizio.
Quindi, considerando che alcuni nuovi criteri di misurazione potranno comportare volatilità nel conto economico - la valutazione al fair value dei derivati – e che l'iscrizione/cancellazione di voci di bilancio potrebbero modificare il patrimonio netto di apertura al 1° gennaio 2016 – fair value, eliminazione delle azioni proprie e dei costi di pubblicità e di ricerca applicata, abolizione del valore costante delle attrezzature, l'evidenziazione di operazioni con società sottoposte al controllo delle controllanti - risulta necessario valutare gli impatti derivanti dal primo recepimento della novellata normativa.

03. Deroga alle norme generali

LE DEROGHE

L'art. 12 del DLgs 139/15 consente un approccio prospettico per alcuni dei cambiamenti nei modelli di valutazione, soprattutto per alcune operazioni non esaurite (o pregresse). Trattasi, ad esempio, della facoltà di non applicare nel bilancio 2016 il metodo del costo ammortizzato per i titoli immobilizzati, i debiti e i crediti iscritti nel bilancio 2015 e della facoltà di non adeguare il piano di ammortamento degli avviamenti.
Pertanto, nel bilancio 2016, potrebbero trovarsi a coesistere:

- i debiti e i crediti rappresentati con il modello del costo ammortizzato (in quanto sorti a partire dal 1° gennaio 2016) e quelli contabilizzati secondo le vecchie regole in quanto già contabilizzati nel bilancio 2015 o precedenti e per i quali l'impresa si è avvalsa, appunto, della facoltà di non adeguamento;
- i titoli immobilizzati, rappresentati con il modello del costo ammortizzato (in quanto acquistati a partire dal 1° gennaio 2016) e quelli contabilizzati secondo le vecchie regole in quanto già contabilizzati nel bilancio 2015 o precedenti e per i quali l'impresa si è avvalsa, appunto, della facoltà di non adeguamento;
- avviamenti con piani di ammortamento basati su vite utile diverse.

Le suddette facoltà sono consentite a tutte le imprese.

STUDIO AMATO – *guide operative interne*
Consulenze Contenzioso e Revisioni contabili
00132 – Colle Prenestino – Via Pagani n. 107 – 0622424203(r.a.)
www.studioamatoroma.it e-mail: studiaoamatoroma@virgilio.it

04. Modifiche agli schemi di classificazione

MODIFICHE AGLI SCHEMI DI BILANCIO

La normativa introduce diverse novità nelle classificazioni delle voci di bilancio. Queste modifiche comporteranno impatti concreti perché le imprese dovranno adeguare i propri sistemi informativi per adeguare il proprio piano dei conti. Riassumiamo.

Stato patrimoniale

1	Modifiche allo schema di Stato patrimoniale
Azioni proprie	Sono portate a diminuzione del patrimonio netto e non più iscritte nell'attivo patrimoniale.
Costi di ricerca, sviluppo, pubblicità	Le parole "pubblicità e ricerca" sono eliminate dalla voce B.I.3.
Società sotto comune controllo	Vengono introdotte specifiche voci per i crediti e i debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti.
Derivati	Sono aggiunte specifiche voci per i derivati attivi (compresi sia tra le immobilizzazioni, sia nel circolante) e per i derivati passivi (compresi tra i fondi per rischi ed oneri).: e:
Riserva di copertura	Viene introdotta una voce specifica nelle poste del patrimonio netto per accogliere la riserva per la copertura del rischio di variazione dei flussi finanziari futuri
Conti d'ordine	La voce viene eliminata e le informazioni sugli impegni e i rischi dovranno essere commentati analiticamente nelle note al bilancio.
Aggi e disaggi di emissione	Queste voci sono eliminate perché è introdotto il metodo del costo ammortizzato per la rappresentazione dei prestiti obbligazionari.

Conto economico

2	Modifiche allo schema di Conto economico
Oneri e proventi finanziari	Sono introdotte alcune specifiche voci nella classe C per i proventi che derivano dai rapporti con imprese sottoposte al controllo delle controllanti.
Oneri/proventi da derivati	sono introdotte nella classe D delle specifiche voci per gli oneri/proventi derivanti dalle variazioni di fair value dei derivati (che non sono trattati come operazioni di copertura).
Classe D, Rettifiche di valore di attività finanziarie	viene sostituita dalla Classe D, Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie.
Oneri/proventi straordinari	La Classe E, Partite straordinarie è eliminata dallo schema e dunque non sono ammesse nel conto economico le voci straordinarie, che devono essere solo illustrate nella nota integrativa quando si tratta di voci eccezionali.

STUDIO AMATO – *guide operative interne*
Consulenze Contenzioso e Revisioni contabili
00132 – Colle Prenestino – Via Pagani n. 107 – 0622424203(r.a.)
www.studioamatoroma.it e-mail: studiaoamatoroma@virgilio.it

3	Modifiche ai criteri di valutazione e misurazione
Fair value	E' introdotto uno specifico comma all'art. 2426 c.c. (n. 4) per i criteri di determinazione. Il fair value è il criterio di base per la misurazione degli strumenti finanziari derivati. Continua ad essere vietato per la misurazione delle altre attività e passività, a meno che sia consentito da specifica legge di rivalut.ne.
Derivati	Sono iscritti in bilancio in base al loro fair value, con variazione di fair value imputato al conto economico a meno che si tratti di operazioni di copertura. L'art. 2426 c.c. (n. 2) rimanda agli IFRS per le definizioni necessarie.
Copertura del rischio dei flussi di cassa	Se lo strumento derivato copre il rischio di variazione dei flussi finanziari attesi o di un'operazione programmata, la variazione di fair value è imputata a una riserva di patrimonio netto. Questa riserva è "rigirata" a conto economico nella misura e nei tempi corrispondenti al verificarsi dei flussi di cassa dello strumento coperto.
Copertura del rischio di fair value	Gli elementi oggetto di copertura dei rischi sulle variazioni dei tassi di interesse, tassi di cambio, rischio prezzi e rischio di credito sono valutati simmetricamente allo strumento derivato di copertura.
Amortized cost:	I titoli di debito immobilizzati, i crediti e i debiti sono rappresentati con il modello del costo ammortizzato: dal 2016 non saranno più iscritti rispettivamente in base al costo storico, valore di realizzazione o al valore nominale. La relazione accompagnatoria precisa che sui debiti e sui crediti si effettuano le attualizzazioni nei casi specificati. La legge concede una deroga per i saldi del bilancio 2015.
Partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto	Per la rilevazione iniziale delle partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto viene specificato che la differenza iniziale si determina alla data di acquisizione
Avviamento	Si ammortizza in base alla vita utile. Nei rari casi in cui questa non è determinabile si ammortizza al massimo in dieci anni. E' concessa una deroga per i saldi del bilancio 2015. Ripristino di valore dell'avviamento = viene espressamente precisato il divieto di ripristino delle svalutazioni dell'avviamento.
Costi di sviluppo	Si ammortizzano in base alla vita utile. Nei rari casi in cui questa non è determinabile si ammortizzano al massimo in cinque anni.
Operazioni in valuta	Viene introdotto il concetto di poste monetarie/non monetarie al fine delle conversioni in cambi: la legge non introduce delle novità rispetto alle precedenti disposizioni dei principi contabili nazionali
Valutazione costante	Viene abrogato il criterio di valutazione costante per le attrezzature industriali e commerciali costantemente rinnovate e per le rimanenze.

STUDIO AMATO – *guide operative interne*
Consulenze Contenzioso e Revisioni contabili
00132 – Colle Prenestino – Via Pagani n. 107 – 0622424203(r.a.)
www.studioamatoroma.it e-mail: studiaoamatoroma@virgilio.it

4	Modifiche alla nota integrativa
Fair value	Sono richieste specifiche informazioni per il fair value dei derivati, modificando l'articolo 2427 bis del Codice civile.
Impegni, rischi e passività potenziali	E' stato introdotto uno specifico comma all'art. 2427 c,.c. che richiede delle specifiche informazioni per gli impegni, i rischi e le passività potenziali.
Ordine delle informazioni	Le informazioni della Nota integrativa devono essere presentate secondo l'ordine delle voci indicate nello Stato patrimoniale e nel Conto economico.
Eventi successivi alla chiusura del bilancio	Gli eventi successivi alla chiusura del bilancio andranno segnalati in Nota integrativa e non più nella relazione sulla gestione.
Bilancio consolidato	Dovranno essere fornite maggiori informazioni circa il nome e la sede legale dell'impresa che redige il bilancio consolidato-
Destinazione dell'utile	Dovrà essere indicata la proposta di destinazione dell'utile.
Flussi finanziari futuri	Dovranno essere fornite informazioni che possono influenzare l'importo, le scadenze e la certezza dei flussi finanziari futuri
Movimenti riserva Fair Value	Nella Nota integrativa andrà inserita una tabella che indichi i movimenti della riserva di fair value avvenuti nell'esercizio.

Nota integrativa

5	Modifiche al bilancio consolidato
Limiti di redazione	Vengono modificati i limiti per l'obbligo di redazione del bilancio consolidato: ricavi (aggregati) 40 milioni, attivo 20 milioni, 250 dipendenti
Lingua	Diventa possibile depositare il bilancio consolidato della capogruppo europea (nei casi di esonero alla redazione del sub-consolidato in Italia) anche in inglese
Rendiconto finanziario	Il rendiconto finanziario diventa obbligatorio
Schemi di valutazione	Schemi e criteri di valutazione vengono modificati come per il bilancio di esercizio
Avviamento	Il termine "differenza di consolidamento" viene sostituito con "avviamento
Altre note	Vengono introdotte alcune modifiche minori alle note al bilancio.

Bilancio consolidato

6	Rendiconto finanziario già dal 2015
Il nuovo decreto impone la redazione del rendiconto finanziario dal bilancio 2016 ma, di fatto, il nuovo art. 2425-ter c.c. prevede che i flussi finanziari contenuti nel prospetto si riferiscano all'esercizio in corso e a quello precedente. Qualora l'impresa si trovasse solo nel 2016 a predisporre per la prima volta il rendiconto finanziario, potrebbe trovarsi ad affrontare criticità contabili per individuare i dati comparativi dell'esercizio precedente. La redazione del rendiconto finanziario non impatta soltanto la contabilità generale e le imprese dovranno stabilire con quali modalità fornire le informazioni richieste circa il reperimento e l'utilizzo delle risorse monetarie.	

Rendiconto finanziario

05. Impatti derivanti dai cambiamenti nelle poste al bilancio

CAMBIAMENTI NELLE POSTE DI BILANCIO

Posta	Modifiche delle disposizioni normative	Impatti sullo schema di conto economico 2016
Aggi e disaggi di emissione	Valutati a costo ammortizzato	Ammortamento finanziario
Attrezzature industriali e piccoli attrezzi	Abolito criterio di valutazione costante	Plusvalenza/minusvalenza
Avviamento	Ammortamento in base alla vita utile. Se a vita indefinita in 10 anni	Nessun impatto (*)
Azioni proprie	Divieto di capitalizzazione	Nessun impatto (*)
Componenti straordinari	Aboliti	Abolita classe E: i componenti straordinari sono classificati per natura
Conti d'ordine	Aboliti	Nessun impatto
Copertura dal rischio di fair value	Strumento di copertura e operazione coperta sono valutati simmetricamente	Plusvalenza/minusvalenze da valutazione simmetrica di derivato e strumento coperto
Copertura del rischio di variazione dei flussi finanziari	Le variazioni di FV del derivato nella riserva di patrimonio netto	Quando rigira la riserva si corregge il costo o il ricavo dell'operazione coperta
Crediti (*)	Costo ammortizzato	Ammortamento finanziario
Costi di pubblicità e costi di ricerca applicata	Non più capitalizzabili	Costi eccezionali dell'esercizio
Debiti (*)	Costo ammortizzato	Ammortamento finanziario
Derivati	Fair value	Variazioni di fair value
Derivati incorporati	Separati dal contratto ospitante e valutati a Fair value	Variazioni di fair value
Operazioni con imprese sottoposte al controllo delle controllanti	In evidenza in voci distinte di SP e CE	Evidenza proventi dell'anno e adattamento per dati comparativi
Titoli	Costo ammortizzato	Interessi attivi in base al tasso effettivo e non al tasso nominale

Gli aumenti negli ultimi 20 anni

(*) ***Le norme transitorie consentono di proseguire il piano di ammortamento degli avviamenti iscritti nel bilancio 2015, senza adeguarsi alle nuove disposizioni***

(**) ***Le norme transitorie consentono di non applicare il metodo del costo ammortizzato ai crediti, ai debiti e ai titoli immobilizzati del bilancio 2015***

STUDIO AMATO – *guide operative interne*
Consulenze Contenzioso e Revisioni contabili
00132 – Colle Prenestino – Via Pagani n. 107 – 0622424203(r.a.)
www.studioamatoroma.it e-mail: studiaoamatoroma@virgilio.it

REDAZIONE DEL BILANCIO

Art. 2423 CC

Il bilancio deve essere redatto dagli amministratori ed è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico dal rendiconto finanziario[1] e dalla nota integrativa.
Deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio.
Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti si devono fornire informazioni complementari necessarie allo scopo.
Gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa possono non essere rispettati quando l loro osservanza abbia effetti irrilevanti rispetto alla rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in materia di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con cuoi hanno dato attuazione a questa disposizione[2].
Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. La nota integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico. Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato.
Il bilancio deve essere redatto in unità di euro, senza cifre decimali ad eccezione della nota integrativa che può essere redatta in migliaia di euro.

PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO

Art. 2423-bis CC

Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti principi:

1) la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato;

1-bis) la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto[3];

2) si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio;

3) si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;

4) si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;

5) gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente;

6) i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro.

Deroghe al principio enunciato nel numero 6) del comma precedente sono consentite in casi eccezionali. La nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico.

[1] Le parole ", *dal rendiconto finanziario* " sono state inserite dal'art. 6 comma 2 lett. a) d. lg. 18 agosto 2015 n. 139

[2] Comma inserito dall' art. 6 comma 2 lett. b) d. lg. 18 agosto 2015 n. 139

[3] Comma inserito dall' art. 6 comma 2 lett. b) d. lg. 18 agosto 2015 n. 139

STRUTTURA DELLO STATO PATRIMONIALE E DEL CONTO ECONOMICO

Art. 2423-ter CC

Salve le disposizioni di leggi speciali per le società che esercitano particolari attività, nello stato patrimoniale e nel conto economico devono essere iscritte separatamente, e nell'ordine indicato, le voci previste negli articoli 2424 e 2425.
Le voci **precedute da numeri arabi** possono essere ulteriormente suddivise, senza eliminazione della voce complessiva e dell'importo corrispondente; esse possono essere raggruppate soltanto quando il raggruppamento, a causa del loro importo, è irrilevante ai fini indicati nel secondo comma dell'articolo 2423 o quando esso favorisce la chiarezza del bilancio. In questo secondo caso la nota integrativa deve contenere distintamente le voci oggetto di raggruppamento.
Devono essere aggiunte altre voci qualora il loro contenuto non sia compreso in alcuna di quelle previste dagli articoli 2424 e 2425.
Le voci precedute da numeri arabi devono essere adattate quando lo esige la natura dell'attività esercitata.
Per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico deve essere indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente. Se le voci non sono comparabili, quelle relative all'esercizio precedente devono essere adattate; la non comparabilità e l'adattamento o l'impossibilità di questo devono essere segnalati e commentati nella nota integrativa.
Sono vietati i compensi di partite.

RENDICONTO FINANZIARIO

Art. 2425-ter CC

Dal rendiconto finanziario risultano, per l'esercizio a cui è riferito il bilancio e per quello precedente, l'ammontare e la composizione delle disponibilità liquide, all'inizio e alla fine dell'esercizio, ed i flussi finanziari dell'esercizio derivanti dall'attività operativa, da quella di investimento, da quella di finanziamento, ivi comprese, con autonoma indicazione, le operazioni con i soci.

CRITERI DI VALUTAZIONE

Art. 2426 CC

Si riportano in grassetto le disposizioni derivanti dalle nuove norme.
Nelle valutazioni devono essere osservati i seguenti criteri:
1) le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto. Può comprendere anche altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato; con gli stessi criteri possono essere aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, interna o presso terzi; **le immobilizzazioni rappresentate da titoli sono rilevate in bilancio con il criterio del costo ammortizzato, ove applicabile**;
2) il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione. Eventuali modifiche dei criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati devono essere motivate nella nota integrativa;
3) l'immobilizzazione che, alla data della chiusura dell'esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo i numeri 1) e 2) deve essere iscritta a tale **minore valore**. Il minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata; **questa disposizione non si applica a rettifiche di valore relative all'avviamento**.
Per le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate che risultino iscritte per un valore superiore a quello derivante dall'applicazione del criterio di valutazione previsto dal successivo numero 4) o, se non vi sia obbligo di redigere il bilancio consolidato, al valore corrispondente alla

frazione di patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa partecipata, la differenza dovrà essere motivata nella nota integrativa;
4) le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate possono essere valutate, con riferimento ad una o più tra dette imprese, anziché secondo il criterio indicato al numero 1), per un importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio delle imprese medesime, detratti i dividendi ed operate le rettifiche richieste dai principi di redazione del bilancio consolidato nonché quelle necessarie per il rispetto dei principi indicati negli art. 2423 e 2423 bis.
Quando la partecipazione è iscritta per la prima volta in base al metodo del patrimonio netto, il costo di acquisto superiore al valore corrispondente del patrimonio netto **riferito alla data di acquisizione** o risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa controllata o collegata può essere iscritto nell'attivo, purché ne siano indicate le ragioni nella nota integrativa. La differenza, per la parte attribuibile a beni ammortizzabili o all'avviamento, deve essere ammortizzata. Negli esercizi successivi le plusvalenze, derivanti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto, rispetto al valore indicato nel bilancio dell'esercizio precedente sono iscritte in una riserva non distribuibile.
5) **i costi di impianto e di ampliamento e i costi di sviluppo aventi utilità pluriennale possono essere iscritti nell'attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale. I costi di impianto e ampliamento devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. I costi di sviluppo sono ammortizzati secondo la loro vita utile; nei casi eccezionali in cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, sono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. Fino a che l'ammortamento dei costi di impianto e ampliamento e di sviluppo non è completato possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati;**
6) l'avviamento può essere iscritto nell'attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale, se acquisito a titolo oneroso, nei limiti del costo per esso sostenuto. **L'ammortamento dell'avviamento è effettuato secondo la sua vita utile; nei casi eccezionali in cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, è ammortizzato entro un periodo non superiore a dieci anni. Nella nota integrativa è fornita una spiegazione del periodo di ammortamento dell'avviamento**;
7) il disaggio e l'aggio su prestiti sono rilevati secondo il criterio stabilito dal numero 8);
8) **i crediti e i debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e, per quanto riguarda i crediti, del valore di presumibile realizzo**;
8-bis) le attività e passività monetarie in valuta sono iscritte al cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio; i conseguenti utili o perdite su cambi devono essere imputati al conto economico e l'eventuale utile netto è accantonato in apposita riserva non distribuibile fino al realizzo. **Le attività e passività in valuta non monetarie devono essere iscritte al cambio vigente al momento del loro acquisto**;
9) le rimanenze, i titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritti al costo di acquisto o di produzione, calcolato secondo il numero 1), ovvero al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, se minore; tale minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi. I costi di distribuzione non possono essere computati nel costo di produzione;
10) il costo dei beni fungibili può essere calcolato col metodo della media ponderata o con quelli: "primo entrato, primo uscito o: "ultimo entrato, primo uscito; se il valore così ottenuto differisce in misura apprezzabile dai costi correnti alla

chiusura dell'esercizio, la differenza deve essere indicata, per categoria di beni, nella nota integrativa;
11) i lavori in corso su ordinazione possono essere iscritti sulla base dei corrispettivi contrattuali maturati con ragionevole certezza;
11-bis) **gli strumenti finanziari derivati, anche se incorporati in altri strumenti finanziari, sono iscritti al fair value. Le variazioni del fair value sono imputate al conto economico oppure, se lo strumento copre il rischio di variazione dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un'operazione programmata, direttamente ad una riserva positiva o negativa di patrimonio netto; tale riserva è imputata al conto economico nella misura e nei tempi corrispondenti al verificarsi o al modificarsi dei flussi di cassa dello strumento coperto o al verificarsi dell'operazione oggetto di copertura. Gli elementi oggetto di copertura contro il rischio di variazioni dei tassi di interesse o dei tassi di cambio o dei prezzi di mercato o contro il rischio di credito sono valutati simmetricamente allo strumento derivato di copertura; si considera sussistente la copertura in presenza, fin dall'inizio, di stretta e documentata correlazione tra le caratteristiche dello strumento o dell'operazione coperti e quelle dello strumento di copertura. Non sono distribuibili gli utili che derivano dalla valutazione al fair value degli strumenti finanziari derivati non utilizzati o non necessari per la copertura. Le riserve di patrimonio che derivano dalla valutazione al fair value di derivati utilizzati a copertura dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un'operazione programmata non sono considerate nel computo del patrimonio netto per le finalità di cui agli articoli 2412, 2433, 2442, 2446 e 2447 e, se positive, non sono disponibili e non sono utilizzabili a copertura delle perdite.**
Segue la normativa sugli strumenti finanziari da studiare attentamente nel caso d'uso.

07. Il bilancio in forma abbreviata

IL BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA

Art. 2435-bis CC

Le società, che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:

1) Totale dell'attivo dello stato patrimoniale 4.400.000 euro;
2) Ricavi delle vendite e prestazioni 8.800.000 euro;
3) Dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.

Si tralascia di elencare le abbreviazioni già in conoscenza.
Si ricorda solo che le società di cui a quest'articolo, qualora forniscano nella nota integrativa le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'articolo 2428, sono esonerate dalla redazione della relazione sulla gestione

3) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti possedute dalla società, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della parte di capitale corrispondente; 4) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni;

Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, in deroga a quanto disposto dall'articolo 2426, hanno la facoltà di iscrivere i titoli al costo di acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale.

08. Bilancio delle micro-imprese

BILANCIO DELLE MICRO IMPRESE

Art. 2435-ter CC

Sono considerate micro-imprese le società di cui all'articolo 2435-bis che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:

1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 175.000 euro;
2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 euro;
3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unita'.

Verificato il **mancato superamento dei parametri descritti**, la società può dunque redigere il bilancio in forma "super" abbreviata presentando solamente gli schemi di stato patrimoniale e di conto economico, **omettendo come già detto sia il rendiconto finanziario sia la nota**.
Relativamente agli **schemi di bilancio**, la norma prevede che gli stessi siano determinati secondo le regole già applicabili ai bilanci in forma abbreviata di cui all'**articolo 2435-*bis*** dello stesso codice civile**.** Il richiamo operato, secondo quanto si legge nel documento OIC 12, deve intendersi anche alle **semplificazioni espositive previste per i bilanci in forma abbreviata**, ed in particolare al possibile **raggruppamento di alcune voci sia dello stato patrimoniale, sia del conto economico**. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, le voci dell'attivo riferite ai ***Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti*** (aggregato A) ed ai ***Ratei e risconti attivi*** (aggregato D), possono essere comprese nella voce CII riferita ai ***Crediti***.
Per quanto riguarda le **informazioni supplementari che consentono di non redigere la nota integrativa**, si richiede di indicare in calce allo stato patrimoniale le informazioni di cui ai numeri 9) e 16) dell'**articolo 2427 codice civile**, ossia **l'importo complessivo delle garanzie e degli impegni** (ciò che fino al 2015 era indicato nei conti d'ordine soppressi dallo stesso D.Lgs. 139/2015), nonché **l'ammontare dei compensi erogati agli amministratori ed ai sindaci** (laddove l'organo di controllo sia stato nominato).
Infine, al pari delle società che redigono il bilancio in forma abbreviata, è previsto anche **l'esonero dalla redazione della relazione sulla gestione** se in calce allo stato patrimoniale siano indicate le "tradizionali" informazioni di cui ai numeri 3) e 4) dell'**articolo 2428 codice civile** (numero e valore nominale delle azioni o proprie o di società controllanti possedute dalla società, ovvero acquisite ed alienate nel corso dell'esercizio).

09. Il criterio del costo ammortizzato

IL CRITERIO DEL COSTO AMMORTIZZATO

Il legislatore italiano non fornisce la definizione del criterio del costo ammortizzato, rimandando espressamente a quanto disciplinato nei principi internazionali IAS/IFRS.
Nel merito, nello IAS 39 il costo ammortizzato di un'attività/passività finanziaria è definito come "**il valore a cui è stata misurata al momento della rilevazione iniziale** l'attività o la passività finanziaria al netto dei rimborsi di capitale, **aumentato o diminuito dall'ammortamento complessivo utilizzando il criterio dell'interesse effettivo** su qualsiasi differenza tra il valore iniziale e quello a scadenza, e dedotta qualsiasi riduzione (operata direttamente o attraverso l'uso di un accantonamento) a seguito di una riduzione di valore o di irrecuperabilità".

Chi è esonerato dall'applicazione del criterio del costo ammortizzato?

Soggetti esonerati

In linea generale, il criterio del costo ammortizzato **deve essere applicato** per la valutazione dei crediti e dei debiti d**a tutte le imprese che redigono il bilancio in forma ordinaria, con esercizio finanziario con inizio dal 01.01.2016**.
Viceversa, per espressa previsione normativa, **sono esonerati** dall'applicazione del costo ammortizzato:

- **le piccole imprese** che redigono il bilancio in forma abbreviata a norma dell'articolo 2435-bis del codice civile;
- **le micro-imprese,** introdotte anch'esse dal D.Lgs 139/2015 e disciplinate dall'articolo 2435-ter del codice civile;
- crediti/debiti **già esistenti** che non abbiano esaurito tutti i loro effetti alla data del 1° gennaio 2016.
- tutte le imprese se gli **effetti dell'utilizzo di tale criterio sono irrilevanti** in bilancio.

Calcolo del costo ammortizzato per la valutazione dei crediti

Calcolo del costo ammortizzato per i crediti

La prima cosa da fare per applicare il criterio del costo ammortizzato nella valutazione dei crediti, è effettuare la rilevazione iniziale del credito, considerando che il valore di iscrizione iniziale è rappresentato dal valore nominale del credito:

- al netto di premi, sconti, abbuoni
- inclusi i costi direttamente attribuibili alla transazione che ha generato il credito cioè: costi di transazione, commissioni attive e passive e ogni differenza tra valore iniziale e valore nominale a scadenza.

Come specificato nel principio contabile ***OIC 15- Crediti*** attualmente in consultazione: "**L'ammortamento dei costi di transizione, delle commissioni attive o passive, integra o rettifica gli interessi attivi calcolati al tasso nominale di modo che il tasso di interesse effettivo possa rimanere un tasso di interesse costante lungo la durata del credito da applicarsi al suo valore contabile.**"
In altre parole gli interessi attivi calcolati al tasso nominale (come da contratto stipulato tra le parti) sono "corretti" per tenere conto dell'ammortamento dei costi di transizione e delle commissioni lungo tutta la durata del credito, trovando così un tasso di interesse effettivo costante per tutto il periodo in cui è concesso il credito.
Attenzione: Dal momento che l'**interesse rilevato a Conto economico è quello effettivo e non quello nominale** concordato tra le parti, alla fine dell'esercizio sarà necessario procedere all'iscrizione di due diverse scritture contabili.
Nella prima si registra nello stato patrimoniale l'incasso degli interessi attivi nominali come definiti nel contratto.

Banca c/c	a	Credito verso terzi

Nella seconda invece si registrano in Conto Economico gli interessi calcolati con il TIR.

Credito verso terzi	a	Interessi attivi

STUDIO AMATO – *guide operative interne*
Consulenze Contenzioso e Revisioni contabili
00132 – Colle Prenestino – Via Pagani n. 107 – 0622424203(r.a.)
www.studioamatoroma.it e-mail: studiaoamatoroma@virgilio.it

Calcolo del costo ammortizzato per la valutazione dei debiti

Calcolo del costo ammortizzato per i debiti

Come specificato nel principio contabile nazionale ***OIC 19-Debiti***, **quando un debito viene rilevato nel bilancio d'esercizio per la prima volta, il valore di iscrizione è rappresentato dal valore nominale del debito,** al netto di tutti i premi, gli sconti, gli abbuoni direttamente derivanti dalla transazione che ha generato il debito, compresi i costi di transazione (spese di istruttoria, oneri di perizia del valore dell'immobile e altri costi accessori per l'ottenimento di finanziamenti e mutui ipotecari), le eventuali commissioni attive e passive iniziali, le spese di emissione (es.: spese legali e commissioni iniziali) sostenuti per l'emissione di prestiti obbligazionari, gli aggi e i disaggi di emissione dei prestiti obbligazionari e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore nominale a scadenza.

Alla chiusura dell'esercizio il valore dei debiti valutati al costo ammortizzato è pari al valore attuale dei flussi finanziari futuri al tasso di interesse effettivo.

Come specificato dall'***OIC 19-Debiti***, il procedimento per determinare il valore dei debiti valutati al costo ammortizzato da iscrivere in bilancio è il seguente:

1. determinare l'ammontare degli interessi calcolati con il criterio del tasso di interesse effettivo sul valore contabile del debito all'inizio dell'esercizio;
2. aggiungere l'ammontare degli interessi calcolati, al valore contabile del debito;
3. sottrarre i pagamenti per interessi e capitale intervenuti nel periodo.

Quando il tasso di interesse nominale contrattuale è variabile e parametrato ai tassi di mercato, i flussi finanziari futuri sono rideterminati periodicamente e il tasso di interesse effettivo va ricalcolato.

Attenzione: Dal momento che l'interesse che deve essere rilevato nel Conto Economico è quello effettivo e non quello nominale concordato tra le parti, alla fine dell'esercizio sarà necessario fare due diverse scritture contabili. Nella prima si registra nello stato patrimoniale l'esborso degli interessi passivi come definito nel contratto.

Debito verso terzi	a	Banca c/c

Nella seconda invece si registrano in Conto Economico gli interessi calcolati con il TIR.

Interessi passivi	a	Debito verso terzi

Lo Studio rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento e/o integrazione degli argomenti trattati in questo stampato interno.

Studio Amato